

## MINISTERO DELL'INTERNO

3 ottobre 1996, n. 09604209.

*Spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali – Ripartizione in caso di elezioni amministrative parziali.*

In relazione alla prefettura n. 2290/3° settore, concernente l'oggetto, si rappresenta che, anche in caso di elezioni amministrative parziali, le spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale devono essere ripartite – ai sensi del secondo comma dell'art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – fra tutti i Comuni del circondario.

Per quanto riguarda, viceversa, le spese per il lavoro straordinario prestato in occasione di elezioni del personale assegnato a detta Commissione, si ritiene che esse vadano poste esclusivamente a carico dei Comuni in cui si svolgono le consultazioni.